



COMUNE DI VIBO VALENTIA
Dipartimento 2 - Settore 4 - Urbanistica

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

(L.R. N°19 DEL 16/04/2002 e s.m.i.)
 adottato con delibera di C.C. del 5 dicembre 2014, n. 84
 controdedotto e modificato con delibera di C.C. del 27 giugno 2017, n. 55

PSC	LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA	
Tav. N° 01A	ADEGUAMENTO E LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DEL PIANO COMUNALE DI EMERGENZA PER LA PROTEZIONE CIVILE (P.C.E.) APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N° 88 DEL 06/11/2017.	Rapporto 1:10.000

PROGETTISTI R.T.P.

Prof. Arch. Francesco Karrer
Prof. Arch. Francesca Moraci

Arch. Natale Palamara, collaboratore

Dott. Elio Costa, Sindaco
Avv. Katia Franzè, Assessore
Dott. Michele Fratino, Dirigente del Settore 4
Ing. Lorena Callisti, R.U.P. PSC e REU e procedura di VAS

Data
September 2017

LEGENDA

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO IL P.S.C.

-  Territorio urbanizzato (TU)
 Territorio urbanizzabile (TDU)
 Territorio AGRO-FORESTALE (TAF)

AREE DEL P. C. E. DI PROTEZIONE CIVILE (Delibera C.C. n. 88 del 06/11/2017)

-  Aree di ammassamento
-  Aree di ricovero
-  Aree di attesa

AREE RISERVATE DAL PSC PER IL P.C.E. DI PROTEZIONE CIVILE

- Aree di ammassamento e ricovero

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

-  Territorio difficilmente trasformabile per gravi limitazioni della condizione idrogeomorfologica - Fattibilità delle azioni di piano Classe 3 e Classe 4 della Tav. 20 SNA nov. 2013
-  Aree archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. (ex legge n° 1089/1939)

NOTA

La delibera di C.C. n. 88 del 06/11/2017 ha stabilito che

- I contenuti del Piano di emergenza non determinano l'impiego di vincoli di tipo urbanistico.**
- Al verificarsi di un evento calamitoso che richieda l'uscita di area provvisoria di ricovero per la popolazione, i provvedimenti di occupazione d'emergenza verranno assunti dal Sindaco sulla base delle effettive necessità del momento, con l'ausilio del Piano di emergenza, in attuazione degli atti emanati ai vari livelli istituzionali per fronteggiare lo stato di calamità e con l'impiego delle risorse a tale scopo stanziato;
- Per le aree sottoposte a vincolo di tutela paesaggistica, il proprietario dell'immobile potrà comunque realizzare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché con il semplice strumento conoscitivo dei luoghi al momento liberi ed utilizzabili nel caso di necessità, fermo restando che le previsioni del piano di emergenza non incidono sulle legittime previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico comunale vigente o sottosto e sulle trasformazioni di questo stesso. La legittimazione trasformazionale non è, pertanto, condizionata dall'adozione del Piano di emergenza.
- Per gli immobili di proprietà privata individuati dal piano come aree da attese per la popolazione, aree di ammassamento scattanti, strutture ed aree di ricovero previste, con l'approvazione del piano viene imposta alcun vincolo di occupazione sull'uso del bene, trattandosi di sola individuazione nell'interesse dei verificarsi di un'eventuale emergenza.

Pertanto, in applicazione della suddetta nota, l'art. 60 del RU è così modificato:

Articolo 60 - Norme per le aree riservate ai piani comunali di emergenza per la Protezione Civile

- Faccendo sale le indicazioni, i contenuti e le previsioni degli elaborati grafici e normativi del PSC adottato con delibera di C. C. n. 48 del 4 dicembre 2014 e aggiornati a settembre 2017 in seguito alla delibera di C. C. n. 101/A del 19 settembre 2017, con la quale è stata approvata la Tav. n. 01A - PSC - LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI EMERGENZA - novembre 2017. Le previsioni di emergenza del vigente Piano Comunale di Emergenza per la Protezione Civile, approvato con delibera di C. C. n. 101/A del 19 settembre 2017, sono state alligiate al Piano di emergenza e il citato atto deliberativo di approvazione stabiliscono che:
- “Le previsioni del piano di emergenza non incidono sulle legittime previsioni urbanistiche dello strumento urbanistico comunale vigente e non comportano alcun trattamento particolare per quanto riguarda la trasformazione del territorio, comporterà la revisione del piano di emergenza”. Pertanto, le aree di emergenza sono così per come individuate nel presente Piano comunale e non sono soggette a limitazioni di tipo urbanistico, né a limitazioni delle destinazioni degli ATU del PSC o la normativa ad esse corrispondente.*
- Il PSC, inoltre, rippone e riserva nel territorio comunale, a revisione del piano comunale di emergenza e al cui comma 1, in base al rischio sismico, geologico, idrogeologico e incendio e in base alla possibilità, di una corretta localizzazione, con riferimento al rischio, di una funzione funzionale (di identificazione cartografica: APC) da attrezzare, che, per localizzazione, morfologia, estensione, struttura, assenza di vincoli e di vincoli, può essere utilizzata per la gestione delle emergenze, ammassare e organizzare i soccorsi, i soccorsi e i mezzi di soccorso. Altri, queste aree di emergenza sono ritenute idonee come luoghi di riavvicino della popolazione in cui è possibile installare strutture di emergenza.
- Le aree di cui al comma 2 finché non saranno utilizzate nell'ambito del "piano comunale di emergenza" saranno sottoposte a speciale misura di conservazione applicando per esse fin da adesso e, in seguito, anche per le aree di cui al comma 1, le norme di cui all'articolo 15 del regolamento descritto all'art. 53, comma, 3, del RU che, ai sensi, al territorio rurale caratterizzato dalla presenza di fattori naturalistici.
- Le aree di cui al comma 2 individuate e in via definitiva utilizzate per il riavvicino della popolazione e a tal fine attrezzate possono essere dotate di strutture di emergenza, in base alle necessità, per la gestione delle emergenze, svolgimento, in condizioni "non emergenza", di attività ricreative, ricreative, cerimoniali, circensi, sportive, manifestazioni in genere.
- Le aree di cui al comma 2, se acquisite, sono da espropriare secondo le norme di cui all'articolo 15 del regolamento in applicazione dell'art. 52, c. 2) del RU, con concordato preventivo.
- L'adeguamento del PSC al Piano Comunale di Emergenza è contenuto nel caso in cui questo sia aggiornato secondo le previsioni del PSC o che, in caso contrario, non limiti le trasformazioni urbanistiche e di destinazione d'uso ammesse.